



Con citazione datata 11.6.2018 Primeitalia s.p.a. impugnava il lodo di cui all'intestazione, emesso nel giudizio arbitrale promosso nei confronti da Guarino Mauro, con cui il collegio arbitrale: 1) accoglieva la domanda del ricorrente per la declaratoria di risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia intercorso con l'odierna appellante; 2) condannava la Primeitalia a pagare l'indennità di cessazione del medesimo rapporto; 3) rigettava la domanda riconvenzionale della Primeitalia, diretta ad ottenere l'indennità di mancato preavviso; 4) poneva a carico di quest'ultima le spese di funzionamento del collegio arbitrale; 5) compensava le spese di lite per 1/3, condannando la resistente alla restante parte.

Non si costituiva Guarino Mauro.

La causa all'udienza del 17.5.21 era posta in decisione con il termine di rito per il deposito della comparsa conclusionale.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellato, non costituitosi nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.

Per la definizione della presente controversia valgono le seguenti considerazioni.

Il Guarino, qui contumace, ha convenuto Primeitalia innanzi al collegio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione per giusta causa di un contratto di agenzia del 23.10.2008, allegando che la convenuta non aveva provveduto -a partire da maggio 2010- a versare i contributi ENASARCO né ad accantonare le somme maturate a titolo di FIRR, nonostante fossero state trattenute dai compensi erogati; ha chiesto





altresì la condanna della proponente al pagamento dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c. per € 30.093,24; PRIMEITALIA ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna del Guarino all'indennità di mancato preavviso, assumendo che la giusta causa allegata dalla controparte non sussistesse, ed ha negato la spettanza dell'indennità ex art. 1751 c.c..

Il collegio arbitrale, dopo aver premesso che -secondo il contratto stipulato dalle parti- l'indennità de qua non spetta nel caso di recesso dell'agente, che ove non supportato da giusta causa non sia accompagnato dal preavviso previsto, ha verificato che le allegazioni del Guarino circa l'inadempimento della preponente erano fondate, risultando che alla data del suo recesso (17.10.2012) non erano stati versati i contributi Enasarco, pagamento che era intervenuto solo negli anni successivi.

Ha, quindi proceduto alla liquidazione dell'indennità, quantificandola in € 1.413,47, con interessi legali dalla data di messa in mora; stante la giusta causa del recesso dell'agente, ovviamente, ha rigettato la domanda riconvenzionale con cui PRIMEITALIA chiedeva la condanna del Guarino a corrisponderle l'indennità di mancato preavviso.

Ciò premesso in fatto, va richiamato che ai sensi dell'art. 829 c.p.c. il lodo arbitrale è impugnabile solo per nullità e per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, sempre ammessa nelle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., quale quella che ci occupa.





Con l'impugnazione proposta PRIMEITALIA non ha indicato nessuna delle cause di nullità, elencate dal primo comma dell'art. 829 c.p.c., articolando 4 motivi di doglianza per violazione di regole di diritto.

1. Con il primo di essi ha lamentato la violazione della regola di diritto posta dall'art. 1751 c.c., atteso che il collegio arbitrale aveva ritenuto non applicabili le condizioni, a cui tale norma subordina l'indennità di fine rapporto, per effetto della deroga contenuta nell'art. 8.7 del contratto di agenzia. Secondo l'appellante, infatti, l'art. 8.7 non prevale sulla norma codicistica e si limita ad escludere l'applicabilità al rapporto de quo della c.d. indennità suppletiva di clientela, prevista dagli Accordi Economici in aggiunta all'indennità di risoluzione. In ogni caso il Guarino non aveva dato prova della seconda condizione prevista dalla norma codicistica.

Più specificamente: a) il primo giudice ha ritenuto che nella specie, non occorre -per il riconoscimento della chiesta indennità- che si fossero verificate le due condizioni previste dall'art. 1751 c.c., ossia che : 1) *“l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;”*; 2) *il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti;* b) ciò per effetto della formulazione del citato art. 8.7, che riconosceva l'indennità in ogni caso, esclusi quelli espressamente previsti dal 3° comma del citato articolo, e considerato, altresì, che le parti -in sede di





sottoscrizione del contratto- avevano escluso l'applicazione del criterio del c.d. Portafoglio clienti e di quello "dell'indennità suppletiva di clientela.

Tanto premesso, ritiene la Corte che il motivo, come formulato, non sia ammissibile.

Prendendo le mosse dalla considerazione che il collegio arbitrale ha ritenuto prevalente la clausola contrattuale sul disposto dell'art. 1751 c.c., l'appellante -per sostenere che la suddetta clausola non deroghi al disposto normativo- avrebbe dovuto dolersi della violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto, indicando quale canone fosse stato violato; ma una doglianza di tale fatta non è configurabile nell'atto di appello e il proposto motivo, di fatto, sottopone alla Corte una mera questione di merito.

Meglio specificando: in tema di arbitrato l'interpretazione del contratto è riservata agli arbitri, dovendosi limitare il giudice dell'impugnazione, salvo una carenza assoluta di motivazione o l'impossibilità di ripercorrere l'iter logico della decisione, a controllare il rispetto delle regole di diritto -in particolare dei criteri ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c.- senza che gli sia consentita neppure la verifica della sussistenza di quei vizi motivazionali che, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., legittimerebbero il ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici (in tal senso, cfr. fra le altre, Cassazione civile, Sezione I 07.02.2007 n. 2717).

Nello specifico l'appellante neppure deduce quale regola di diritto, relativa all'interpretazione della norma contrattuale e della sua





3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione di norme di diritto in relazione all'indennità di mancato preavviso, indicando la disciplina prevista in proposito dall'accordo economico collettivo per gli agenti e rappresentanti del 20.3.2002 e sottolineando che essa doveva essere riconosciuta, in quanto il Guarino non aveva contestato l'importo delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente, base sulla quale doveva essere conteggiata.

Il motivo in esame resta assorbito dal rigetto del motivo sub 2).


Ciò non senza dire, che anche in questo caso non è stata prospettata la regola di diritto nella cui violazione sarebbe incorso il collegio arbitrale.

4. Con l'ultimo motivo la violazione di legge viene riferita all'art. 91 c.p.c.

Secondo l'appellante, atteso che la pretesa del Guarino era stata accolta solo in parte, riducendo notevolmente l'importo da lui richiesto per l'indennità ex art. 1751 c.c., il collegio arbitrale avrebbe dovuto operare una compensazione quantomeno parziale.

Anche in tal caso la formulata doglianza non investe una violazione di legge ma il merito; infatti, si avrebbe violazione di legge se che il collegio arbitrale avesse errato nell'applicare il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., ossia se avesse posto le spese a carico di una parte vittoriosa o parzialmente vittoriosa; ma il collegio ha posto le spese a carico della odierna parte appellante totalmente soccombente, e la scelta di non compensare attiene al merito, ossia alla





valutazione di non opportunità della compensazione a favore di Primeitalia soccombente.

All'esito, l'appello va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione del Guarino

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Primeitalia avverso il lodo emesso in Messina il 22.2.2018 nel giudizio arbitrale promosso da Guarino Mauro, così provvede:

- dichiara l'appello inammissibile;
- Nulla per le spese;
- dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.22

Il Consigliere estensore

Il Presidente

(dott. Vincenza Randazzo)

(dott. Maria T. Celi)

Arbitrato in Italia

